

**Direzione:** POLITICHE AMBIENTALI E CICLO DEI RIFIUTI

**Area:**

## DETERMINAZIONE *(con firma digitale)*

N. G12649 del 30/10/2020

Proposta n. 16590 del 30/10/2020

**Oggetto:**

Pronuncia di Verifica di assoggettabilità a V.I.A. ai sensi dell'art. 19 parte II del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. sul progetto di "Richiesta di rinnovo dell'autorizzazione n. 20 - 2 SUB PRO-AMPL/AC del 21/03/2017", Comune di Guidonia Montecelio (RM) Proponente: DEGEMAR CAVE srl Registro elenco progetti n. 001/2020

**OGGETTO:** Pronuncia di Verifica di assoggettabilità a V.I.A. ai sensi dell'art. 19 parte II del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. sul progetto di "Richiesta di rinnovo dell'autorizzazione n. 20 – 2 SUB PRO-AMPLI/AC del 21/03/2017", Comune di Guidonia Montecelio (RM)

Proponente: DEGEMAR CAVE srl

Registro elenco progetti n. 001/2020

## **II DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE POLITICHE AMBIENTALI E CICLO DEI RIFIUTI**

**Vista** la L.R. n. 6/2002, concernente la disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio della Regione Lazio, nonché le disposizioni riguardanti la dirigenza ed il personale regionale;

**Visto** il Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi della Giunta Regionale n. 1/2002 e s.m.i.;

**Vista** la Direttiva del Segretario Generale prot.n. 370271 del 13/07/2016 concernente "Organizzazione delle strutture organizzative di base di talune Direzioni regionali, in attuazione delle deliberazioni di Giunta regionale del 17 settembre 2015, n. 489, dell'8 ottobre 2015, n. 530 e del 14 dicembre 2015, n. 721, concernenti Modifiche del regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1, concernente Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale e successive modificazioni";

**Vista** la D.G.R. n. 615 del 03/10/2017, che ha introdotto delle modifiche al Regolamento Regionale 06/09/2002 n.1 "Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi della Giunta Regionale e s.m.i.";

**Preso atto** della D.G.R. n. 714 del 03/11/2017 con la quale è stato affidato l'incarico di Direttore della Direzione Regionale Politiche Ambientali e Ciclo dei Rifiuti all'Ing. Flaminia Tosini;

**Vista** la Direttiva del Segretariato Generale prot.n. 0561137 del 06/11/2017 "Rimodulazione delle Direzioni Politiche Ambientali e Ciclo dei Rifiuti e Capitale Naturale, Parchi e Aree protette";

**Visto** l'atto di organizzazione n. G15349 del 13/11/2017 con la quale viene confermata l'Area Valutazione di Impatto Ambientale all'interno della Direzione Regionale politiche Ambientali e Ciclo dei Rifiuti;

**Dato atto** che il Responsabile del Procedimento è l'Arch. Fernando Olivieri;

**Visto** il Decreto Legislativo 03/04/2006 n. 152 e s.m.i. "Norme in materia ambientale";

**Vista** la Legge Regionale 16/12/2011 n. 16, "Norme in materia ambientale e di fonti rinnovabili";

**Vista** la Legge 07/08/1990 n. 241 e s.m.i. "Norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";

**Vista** la D.G.R. n. 132 del 27/02/2018 "Disposizioni operative per lo svolgimento delle procedure di valutazione di impatto ambientale a seguito delle modifiche al Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 introdotte dal Decreto Legislativo 16 giugno 2017, n. 104";

**Vista** l'istanza del 07/01/2020 con la quale la proponente Società DEGEMAR CAVE srl ha depositato all'Area V.I.A. il progetto "Richiesta di rinnovo dell'autorizzazione n. 20 – 2 SUB PRO-AMPLIAC del 21/03/2017", nel Comune di Guidonia Montecelio (RM), ai fini degli adempimenti previsti per l'espressione delle valutazioni sulla compatibilità ambientale;

**Considerato** che con nota prot.n. 14654 del 09/01/2020 è stato comunicato agli Enti ed alle Amministrazioni interessate la pubblicazione sul sito web istituzionale dello Studio Preliminare Ambientale e della documentazione inerente il progetto, come previsto dall'art. 19, comma 3 del citato decreto;

**Preso atto** che con nota prot.n. 104671 del 05/02/2020 l'Area Valutazione di Incidenza e Risorse Forestali, in considerazione della tipologia del progetto e tenuto conto che all'interno dell'area di intervento non sono presenti aree boscate ai sensi dell'art. 4 della L.R. n. 39/02, ha comunicato di non essere competente ad esprimere un parere in merito al progetto di rinnovo;

**Considerato** che, terminata la fase istruttoria dei 45 giorni per le eventuali osservazioni, con nota prot.n. 205505 del 06/03/2020 l'Area V.I.A. ha richiesto alla Società proponente integrazioni e chiarimenti in merito al progetto proposto;

**Preso atto** che a seguito della richiesta sopra citata la Società DEGEMAR CAVE srl, in considerazione della situazione di emergenza sanitaria, con successive note prot.n. 325154 del 14/04/2020, prot.n. 447924 del 22/05/2020 e prot.n. 568868 del 30/06/2020 ha richiesto la proroga per la presentazione delle integrazioni;

**Preso atto** che con nota del 27/09/2020, acquisita con prot.n. 827917 del 28/09/2020, la Società DEGEMAR CAVE srl ha fornito i chiarimenti richiesti e ha trasmesso le seguenti integrazioni progettuali:

- Tavola di progetto complessivo di recupero ambientale
- Nota integrativa alla Relazione Geologica
- Verifiche di stabilità
- Tavola ubicazione siti operativi
- Verbale di sopralluogo n. 21/2018

**Considerato** che la competente Area Valutazione di Impatto Ambientale ha effettuato l'istruttoria tecnico-amministrativa, redigendo l'apposito documento che è da considerarsi parte integrante della presente determinazione, da cui si evidenzia che:

- la proposta progettuale in esame consiste nel rinnovo di una attività estrattiva esistente, finalizzata al solo completamento del progetto di coltivazione e recupero ambientale autorizzato, così come previsto dall'art. 30, comma 4 della L.R. n.17/2004 e s.m.i e dall'art. 16 bis, comma 2, lettera a) del Regolamento Regionale n.5 del 14/04/2005 e s.m.i.;
- il progetto di coltivazione e recupero ambientale in corso è stato autorizzato dal Comune di Guidonia Montecelio con Atto del 17/03/2017;
- il materiale oggetto di coltivazione è classificato come "raro" ai sensi dell'art. 4, comma 2, lettera g) della Legge Regionale n. 17/2004 e s.m.i.;
- come dichiarato dal tecnico incaricato i lavori di coltivazione sono stati eseguiti in conformità al progetto autorizzato;
- il sito di cava in esame è ubicato nel settore nord del bacino estrattivo di "Tivoli-Guidonia", in località "Le Fosse" e risulta completamente delimitato da altre attività estrattive/industriali in esercizio;

- sulla base del rilievo topografico del 23/07/2019 risulta che il settore occidentale della cava è attualmente interessato da interventi di ripristino morfologico, effettuati mediante l'utilizzo del materiale residuo di coltivazione a disposizione;
- il giacimento residuo di travertino è ubicato nel settore orientale della cava, suddiviso in tre bancate di coltivazione, fino ad una profondità massima di scavo autorizzata posta ad una quota di 38.70 metri slm;
- il sito di cava oggetto della richiesta di rinnovo è adiacente sul lato orientale ad un'area di proprietà della Società proponente, dove la stessa ha presentato una richiesta di apertura di un nuovo sito estrattivo, attualmente in procedura di Valutazione di Impatto Ambientale;
- il progetto prevede di continuare l'attività estrattiva secondo il progetto autorizzato, con la coltivazione del giacimento residuo di travertino fino al confine con la cava adiacente;
- in caso in cui le tempistiche lo consentiranno, la Società intende proseguire la coltivazione verso est, in continuità con la nuova cava;
- per il recupero ambientale del sito di cava, così come da progetto autorizzato, è previsto il ricolmamento completo fino al ripristino delle quote del piano campagna ante operam, mediante l'utilizzo del materiale residuo della coltivazione, nonché di terre e rocce da scavo gestite come sottoprodotti provenienti da cantieri esterni;
- per quanto riguarda il materiale residuo della coltivazione, nell'ambito della richiesta di rinnovo la Società proponente ha indicato la possibilità di utilizzare circa 200.000 mc di materiale proveniente dalla prevista attività di coltivazione della nuova cava;
- rispetto a tale indicazione la Società proponente ha chiarito che nel caso in cui non fossero disponibili i 200.000 mc di materiale residuo della nuova cava si è comunque già attivata al fine di compensare l'eventuale deficit con materiale proveniente da altri cantieri esterni al sito;
- dall'esame della documentazione trasmessa risulta che il progetto della nuova cava è stato elaborato in modo da prevedere un recupero ambientale nel settore adiacente alla cava autorizzata oggetto della richiesta di rinnovo, in conformità con la stessa, mediante il ripristino delle quote ante operam;
- per quanto riguarda la necessità di utilizzare materiale esterno al sito estrattivo, in considerazione delle caratteristiche idrogeologiche del sito ed in generale di quelle ambientali dell'area del Bacino denominato delle "Acque Albule", dovranno essere adottate specifiche condizioni relative sia alla tipologia di materiale utilizzabile, sia alle modalità operative di riempimento del vuoto di cava;
- secondo il PRG vigente la destinazione urbanistica dell'area di intervento è conforme all'attività estrattiva svolta e non è interessata da vincoli di natura ambientale e paesaggistica ai sensi del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i.;
- rispetto alla pianificazione dell'Autorità di Bacino del Fiume Tevere, oggi Autorità di Bacino Distrettuale, il sito di cava ricade all'interno della "Zona delle cave del travertino", di cui al "Piano stralcio per il tratto metropolitano del Tevere da Castel Giubileo alla foce - PS5", la cui disciplina è dettata dall'art. 46 delle Norme Tecniche di Attuazione;
- in merito a quanto previsto dal suddetto Piano stralcio (PS5), per le attività estrattive come quella in esame, che incidono sul sistema delle acque sotterranee, si prende atto di quanto condiviso nel tavolo tecnico convocato dall'Autorità di Bacino del Fiume Tevere con la Regione Lazio e con i comuni di Tivoli e Guidonia, tenutosi in data 07/08/2017 presso la sede dell'Autorità di Bacino stessa. Nella nota del 02/10/2017, acquisita con prot.n. 04937828 del 03/10/2017, per quanto riguarda l'intervento in esame, relativamente ai limiti di escavazione, si chiarisce che "... sono fatte salve le concessioni già rilasciate e quelle di rinnovo ai sensi della lettera a) coma 2 dell'art. 16 bis del Regolamento Regionale n. 5/2005";
- durante i lavori di ultimazione del piano di coltivazione e recupero ambientale, si dovrà tenere conto che ai sensi della D.G.R. Lazio n. 1159 del 02/08/2002, integrazione alla D.G.R. 2649/1999 "Normativa tecnica per l'edificazione nelle zone a rischio Sinkhole", il sito di intervento

ricade all'interno dell'area compresa tra i comuni di Tivoli e Guidonia Montecelio, fortemente indiziata del rischio sinkhole;

- dallo studio di impatto acustico effettuato non sono emerse criticità dell'attività estrattiva in corso, rispetto alla vigente zonizzazione acustica comunale;
- la Relazione Naturalistica ha escluso la presenza di possibili connessioni ecologiche tra il sito di cava e le aree naturali protette circostanti.

**Valutati** i potenziali impatti e le interrelazioni tra il progetto proposto e i fattori ambientali coinvolti;

**Ritenuto** di dover procedere all'espressione della pronuncia di Verifica di assoggettabilità a Valutazione di Impatto Ambientale sulla base della istruttoria tecnico-amministrativa effettuata dall'Area V.I.A.;

## **D E T E R M I N A**

Per i motivi di cui in premessa che formano parte integrante e sostanziale del presente atto;

di disporre l'esclusione del progetto "*Richiesta di rinnovo dell'autorizzazione n. 20 – 2 SUB PRO-AMPLIAC del 21/03/2017*", nel Comune di Guidonia Montecelio (RM), dalla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale ai sensi del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., secondo le risultanze di cui alla istruttoria tecnico-amministrativa allegata al presente atto da considerarsi parte integrante della presente determinazione;

di stabilire che le prescrizioni e le condizioni elencate nella istruttoria tecnico-amministrativa dovranno essere espressamente recepite nei successivi provvedimenti di autorizzazione;

di precisare che l'Ente preposto al rilascio del provvedimento finale è tenuto a vigilare sul rispetto delle prescrizioni di cui sopra così come recepite nel provvedimento di autorizzazione e a segnalare tempestivamente all'Area V.I.A. eventuali inadempimenti ai sensi e per gli effetti dell'art.29 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;

di stabilire che il progetto esaminato dovrà essere realizzato entro dieci anni dalla data di pubblicazione del presente provvedimento sul BURL. Trascorso tale periodo, fatta salva la proroga concessa su istanza del proponente, la procedura dovrà essere reiterata;

di trasmettere la presente determinazione a tutti gli Enti ed Amministrazioni coinvolte nel procedimento di Verifica di assoggettabilità a V.I.A. ex art. 19, parte II del D.Lgs. 152/2006;

di pubblicare la presente determinazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio e sul sito web [www.regione.lazio.it/rifiuti](http://www.regione.lazio.it/rifiuti);

di comunicare che i pareri di altre Autorità citati nella presente determinazione sono consultabili integralmente presso il link <https://regionelazio.box.com/v/VIA-001-2020>;

di dichiarare che il rilascio del presente provvedimento non esime il proponente dall'acquisire eventuali ulteriori pareri, nulla osta e autorizzazioni prescritti dalle norme vigenti per la realizzazione dell'opera, fatto salvo i diritti di terzi;

di rappresentare che avverso il presente provvedimento è esperibile ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio nel termine di 60 giorni dal ricevimento secondo le modalità di cui al D.Lgs. 02/07/2010, n.104, ovvero, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 giorni.

Il Direttore  
Ing. Flaminia Tosini